

STATUTO

EDTS S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIALE VIRGILIO 20

Numero REA: TA - 257640

Codice fiscale: 03459470732

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) al numero 18631 di Repertorio	
numero 14545 di Raccolta	
STATUTO	
Titolo I	
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	
Art. 1	
1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata "EDTS S.R.L. - impresa sociale" con sede in Taranto è regolata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal Codice Civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
Art. 2	
2.1. La Società ha sede in Taranto (TA).	
2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.	
Art. 3	
3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).	
Art. 4	
La Società esercita in via stabile e principale un'attività	

	di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	nell'ambito dei settori di attività di cui all'articolo 2,	
	lettere a), b), c) e K) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112,	
	adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.	
	La Società ha come scopo il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e intende	
	perseguire i propri scopi mediante la organizzazione delle	
	seguenti attività:	
	- corsi di formazione ed aggiornamento professionale;	
	organizzazione e promozione di studi, convegni, dibattiti,	
	eventi, seminari, congressi e stage residenziali a livello	
	nazionale ed internazionale; progettazione di piani	
	formativi aziendali per l'aggiornamento professionale,	
	l'accrescimento e il rafforzamento delle competenze del	
	capitale umano; - accelerazione di impresa, gestione di	
	sportelli di informazione, orientamento e selezione;	
	promozione e realizzazione, in collaborazione con le scuole	
	secondarie di primo e secondo grado, di percorsi formativi	
	ed esperienziali volti al recupero dello svantaggio	
	scolastico e del disagio adolescenziale; svolgimento di	

4 di 34

5 di 34

	professionale; realizzare attività formative e di	
	perfezionamento professionale; attivare modalità particolari	
	di formazione professionale, anche individualizzate o a	
	distanza e non legate ad una struttura corsuale, realizzate	
	sul territorio regionale, nazionale, comunitario, ed extra	
	comunitario, tra cui borse di formazione e di lavoro,	
	tirocini di formazione e di orientamento, stages formativi,	
	piani di inserimento professionale; attivare azioni	
	partenariato transregionale, per la valorizzazione e	
	l'arricchimento delle esperienze territoriali localizzate	
	nella regione e per sperimentare forme di collaborazione e	
	di iniziative comuni; attivare sistemi di formazione	
	professionale internazionali e transnazionali, finalizzati	
	all'integrazione nell'unione europea, o di aiuto ai paesi in	
	via di sviluppo; progettare e realizzare sistemi di	
	istruzione e di formazione professionale ed erogare	
	attraverso corsi poliennali e/o annuali e/o in frazioni di	
	anno istruzione e formazione professionale nei paesi in via	
	di sviluppo con particolare riferimento all'area est-europea	
	mediterranea e balcanica; attivare programmi e progetti di	
	rilevanza nazionale e regionale ivi compresi gli interventi	
	progettuali nell'ambito della formazione	
	tecnico-professionale superiore; attuare efficaci ed	
	efficienti politiche attive del lavoro, attraverso attività	
	formative di qualificazione, destinate a quanti ne siano	

	sprovvisti, di aggiornamento, specializzazione e	
	perfezionamento, destinati a quanti desiderino migliorare la	
	propria preparazione, di riqualificazione e di	
	riconversione, destinate a quanti ne abbiano bisogno di	
	conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;	
	attuare la promozione di nuove occasioni di impiego, ivi	
	compresa la formazione collegate alle norme in materia di	
	incentivi all'occupazione e di sviluppo della	
	autoimprenditorialità e autoimpiego; attivare politiche	
	sociali, nel quadro delle norme che le regolano, con	
	particolare riferimento alla formazione relativa a soggetti	
	svantaggiati, alla promozione dell'integrazione sociale e	
	delle pari opportunità, ai fenomeni dell'abbandono e della	
	dispersione scolastica, all'inserimento dei lavoratori in	
	mobilità, dei cassaintegrati e dei disoccupati di lunga	
	durata; contribuire al miglioramento dell'occupabilità e	
	dell'adattabilità delle aziende e dei lavoratori con	
	particolare riferimento alla formazione continua e	
	permanente, all'apprendistato, ai contratti di	
	formazione-lavoro; contribuire alla promozione territoriale,	
	in raccordo con la programmazione negoziata, con particolare	
	riferimento: ai progetti integrati di sviluppo territoriale	
	o settoriale; alla promozione di iniziative locali e di	
	patti territoriali per l'occupazione, ai contratti d'area e	
	ai programmi di distretto; ai programmi comunitari per lo	

	sviluppo dell'occupazione, nell'ambito di nuovi servizi e di	
	nuovi bacini di impiego; all'integrazione con i diversi	
	sottosistemi formativi, ivi compresa la formazione integrata	
	superiore e l'assolvimento dell'obbligo di frequenza in	
	attività formative; alla promozione e sviluppo del lavoro	
	autonomo e dell'imprenditorialità con attenzione particolare	
	anche allo sviluppo del terzo settore e della cooperazione	
	sociale; alla creazione di nuove filiere formative;	
	promuovere e sviluppare la preparazione alla vita sociale di	
	studio e di lavoro, nonché il passaggio tra una fase e	
	l'altra della vita, favorendo le scelte individuali, in	
	armonia con la conoscenza di se e delle proprie attitudini,	
	gli interessi e le prospettive occupazionali; realizzare sul	
	territorio servizi di orientamento professionali,	
	finalizzati a favorire nei giovani e negli adulti scelte	
	autonome e consapevoli, per la transizione tra studio e	
	lavoro o tra le varie forme e i differenti livelli e	
	tipologie di attività lavorative; partecipare e/o promuovere	
	iniziative di ricerca, di sperimentazione, di assistenza	
	tecnica e di garanzia del diritto alla formazione;	
	partecipazione all'agenzia provinciale per la formazione e	
	l'orientamento professionale ai sensi degli articoli 112 e	
	113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e	
	successive modificazione e integrazioni; partecipare alla	
	mediatica provinciale; partecipare per l'attuazione delle	

	attività di orientamento e formazione professionale, ivi	
	comprese le esperienze di stages e tirocinio (cognitivo,	
	applicativi e di preinserimento), nell'ambito delle	
	rispettive competenze, ad accordi e convezioni con le	
	regioni e con le provincie, oltre che con altre associazioni	
	imprenditoriali, organizzazioni sindacali, società di lavoro	
	interinale e temporaneo e universitarie.	
	La attività di cui sopra sono esercitate dalla Società in	
	via stabile e principale. Per attività principale ai sensi	
	dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si	
	intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori	
	al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.	
	La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni,	
	provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le	
	imprese che operano nel settore in oggetto.	
	Titolo II	
	Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote	
	- Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei	
	lavoratori	
	Art. 5	
	5.1. Il capitale sociale è di Euro 1.000,00 (mille).	
	5.2 In sede di aumento del capitale sociale, per effetto del	
	quale lo stesso divenga di importo non inferiore a Euro	
	10.000,00 (diecimila/00) possono essere conferiti tutti gli	
	elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica,	

10 di 34

	corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei	
	limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della	
	Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un	
	momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività	
	esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio	
	dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in	
	una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe	
	stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto	
	alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto	
	nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a	
	carico della Società, deve essere restituito.	
	Art. 7	
	7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla	
	partecipazione posseduta.	
	7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella	
	disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e	
	facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di	
	società a responsabilità limitata della Società, in	
	conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112.	
	Art. 8	
	8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente	
	trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10.	
	Art. 9	

	9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un	
	trattamento economico e normativo inferiore a quello	
	previsto dai contratti e accordi collettivi di cui	
	all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni	
	caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori	
	subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad	
	otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.	
	9.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere	
	corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40%	
	(quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime	
	qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al	
	precedente comma, salvo comprovate esigenze attinenti alla	
	necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello	
	svolgimento delle attività di interesse generale di cui	
	all'art. 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 3 luglio	
	2017 n.112.	
	9.3. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera	
	in favore della Società e i destinatari dell'attività	
	dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima	
	ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	L'organo amministrativo, anche attraverso regolamento	
	aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e	
	l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e	
	partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche	
	attraverso loro rappresentanze, siano informati delle	

	questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano	
	consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza	
	sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti	
	del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio	
	sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112.	
	9.4. I lavoratori sia subordinati che autonomi e i	
	destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano,	
	con funzione consultiva e senza diritto di voto,	
	all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle	
	questioni di loro specifico interesse, ossia quelle	
	riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o	
	servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea,	
	per ciascuna categoria quando debba essere trattata	
	questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori	
	e un rappresentante dei destinatari dell'attività	
	dell'impresa sociale.	
	Titolo III	
	Ammissione ed esclusione del socio	
	Art. 10	
	10.1 L'assemblea rilascia il gradimento all'ammissione di un	
	nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.	
	10.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni	
	del socio non potranno in alcun modo essere adottati per	
	motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie, ma	

	esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di	
	condivisione attuata mediante contestazione scritta non	
	motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato	
	della concreta attività svolta dalla Società o per il	
	compimento di attività in contrasto con lo scopo della	
	Società o di atti resi pubblici che offendano persone o	
	ledano l'immagine della Società.	
	Titolo IV	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 11	
	11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio	
	sindacale e del revisore legale dei conti;	
	d) le modificazioni dello Statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	

	g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la	
	determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione	
	di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di	
	enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3,	
	comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24,	
	punto 24.2, del presente Statuto;	
	i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui	
	all'art. 16 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Art. 12	
	12.1. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo	
	ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque	
	almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio	
	(entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale).	
	12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza	
	e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante	
	raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio	
	stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere fissato il giorno per la seconda convocazione.	

	Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima convocazione.	
	12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando è rappresentato	
	l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti	
	i componenti in carica dell'organo amministrativo e	
	dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede	
	sociale, salvo diversa disposizione dell'organo	
	amministrativo e purché in Italia.	
	Art. 13	
	13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente, o in caso di	
	sua assenza e/o impedimento dal vice presidente, se	
	nominato, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche	
	di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti.	
	L'assemblea elegge un segretario, anche non socio.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria quando il	
	verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e	
	la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale.	

Art. 14		
14.1.	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano	
	audio collegati o audio-video collegati fra loro, a	
	condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare	
	le attività di cui all'articolo 13.2;	
	b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto	
	verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e in maniera simultanea alla	
	votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché	
	di trasmettere, ricevere e visionare documenti;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio collegati o audio-video collegati - a cura della	
	Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.	
14.2.	Il presidente dell'assemblea e il soggetto	
	verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il	
	medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.	
14.3.	In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più	
	luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo	
	svolgimento delle proprie funzioni, il presidente	
	dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti	
	presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o	

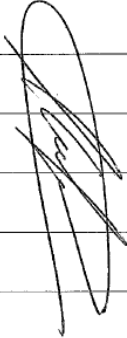
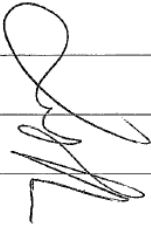
	audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto	
	verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.	
	Art. 15	
	15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti	
	aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle	
	materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione	
	consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art.	
	9.4.	
	15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad	
	intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche	
	da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i	
	documenti della Società.	
	Art. 16	
	16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura	
	proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio	
	non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può	
	votare.	
	16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano	
	almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia la parte del capitale sociale	
	rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	

19 di 34

amministratori scadono alla data della assemblea per	
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
della loro carica.	
17.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti	
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
non devono aver riportato condanne penali per delitti, non	
devono avere carichi penali pendenti per delitti che	
prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre	
anni precedenti e non devono avere una condotta morale	
manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.	
Art. 18	
18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un	
amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché	
la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal	
precedente punto 17.5. La decisione di sostituzione deve	
essere approvata dal collegio sindacale. L'amministratore	
così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.	
18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà	
degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di	
amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal	
caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare	
d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo	
organo amministrativo.	
18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per	

		scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma
		precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo
		amministrativo è stato ricostituito.
		18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero
		consiglio di amministrazione, il collegio sindacale deve
		convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo
		consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla
		convocazione provvede ciascun socio.
		18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia
		provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi
		membri il proprio presidente ed eventualmente un vice
		presidente nonché un segretario, anche estraneo al consiglio
		stesso.
		18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal
		presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne
		facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta
		indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.
		18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo,
		nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione,
		purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con
		prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima
		di quello fissato per l'adunanza mediante lettera
		raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi
		di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro)
		ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la

	convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di	
	amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di	
	convocazione delle proprie adunanze.	
	18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi	
	tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.	
	18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono	
	presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o	
	impedimento dal vice presidente, se nominato, ovvero in caso	
	di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo	
	dall'amministratore presente più anziano di età.	
	18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei propri	
	componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede	
	l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e	
	la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale.	
	18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche	
	per audio-conferenza o videoconferenza, con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano	
	audio collegati o audio-video collegati fra loro, a	

	condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:	
	(i) sia consentito al presidente della adunanza di	
	effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11;	
	(ii) sia consentito al presidente della adunanza e al	
	soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia	
	consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale	
	alla discussione e in maniera simultanea alla votazione	
	sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di	
	trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio	
	collegati o audio-video collegati - a cura della Società -	
	nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente	
	dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi	
	contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione	
	si considera tenuta.	
	18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e	
	dal segretario o dal notaio.	
	18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono	
	adottate con deliberazione collegiale.	
	Art. 19	
	19.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i	
	poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della	
	Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il	

	presente Statuto - ai sensi dell'art. 11 - sono	
	tassativamente riservati all'assemblea dei soci.	
	19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei	
	poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.	
	19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la	
	rappresentanza generale della Società nei confronti dei	
	terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del	
	presidente la rappresentanza generale della Società spetta	
	al vice presidente, se nominato, la cui firma fa fede di	
	fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.	
	19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore	
	cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione	
	alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.	
	19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle	
	assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche	
	generali, ed institori.	
	19.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso	
	per la partecipazione alle riunioni del consiglio di	
	amministrazione.	
	Titolo VI	
	Collegio Sindacale e revisore legale dei conti	
	Articolo 20	
	20.1. L'organo di controllo si compone di uno o più sindaci	
	aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399	
	del c. c.	

	L'assemblea che procede alla nomina dell'organo di controllo	
	ne fissa il numero dei componenti, il compenso e, per il	
	caso di nomina di un organo di controllo collegiale, procede	
	alla nomina del presidente del collegio sindacale.	
	20.2. L'organo di controllo svolge i compiti di cui all'art.	
	2403, c. 1, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte della	
	Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al	
	collegio sindacale delle società per azioni. Del	
	monitoraggio deve essere data risultanza in sede di	
	redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	20.3 I sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9,	
	comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	20.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento	
	ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle	
	operazioni o su determinati affari.	
	20.5. I sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza	
	alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio	

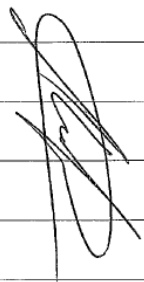
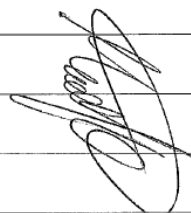
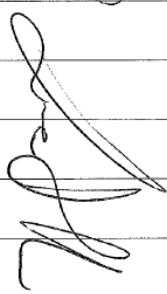
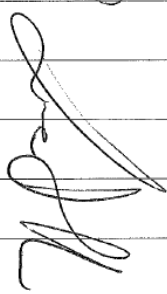
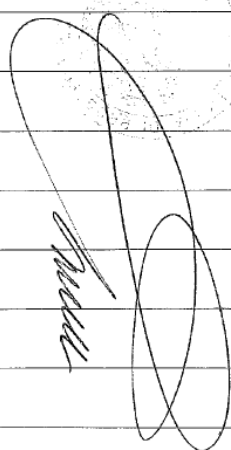
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono	
	rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato	
	ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.	
	Art. 21	
	21.1. Nei casi previsti dalla legge la revisione legale dei	
	conti è esercitata da un revisore legale o da una società di	
	revisione iscritti nell'apposito registro, o da sindaci	
	iscritti nell'apposito registro dei revisori legale. La	
	nomina è fatta dall'assemblea che ne fissa il compenso e la	
	durata.	
	21.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività	
	prescritte dalla legge.	
	Titolo VII	
	Esercizi sociali - Utili	
	Articolo 22	
	22.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	22.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro	
	degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli	
	articoli 2216 e 2217 del Codice Civile, nonché redigere e	
	depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel	
	proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le	
	linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e	

	delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del	
	Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della	
	natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della	
	Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività	
	svolte.	
	22.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di	
	amministrazione procede alla formazione ed al deposito	
	presso il Registro delle imprese del bilancio di esercizio,	
	in conformità alle disposizioni di legge.	
	22.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono	
	sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	il termine di cui al precedente art. 12.	
	Art. 23	
	23.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento	
	del patrimonio.	
	23.2. La Società può destinare una quota inferiore al	
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione	
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti	
	dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, (ii)	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato, (iii) ad erogazioni gratuite in	
	favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese	
	sociali, che non siano fondatori, soci della Società o	
	società da questa controllate, finalizzate alla promozione	
	di specifici progetti di utilità sociale.	
	23.3. La Società può destinare una quota non superiore al	
	tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali	
	perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi	
	istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art.	
	15, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla	
	Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed	
	esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del D.Lgs.	
	3 luglio 2017 n. 112.	
	23.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti	
	punti del presente articolo, è vietata la distribuzione,	
	anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non	

29 di 34

	secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o	
	indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in	
	ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o	
	prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di	
	interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di	
	quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto	
	limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del	
	lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il	
	Ministro dell'economia e delle finanze.	
	23.5. E' ammesso il rimborso al socio del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui al precedente punto 23.2. del	
	presente articolo.	
	23.6 La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal	
	bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva	
	legale, deve essere pari ad almeno un quinto degli stessi,	
	fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al	
	capitale, l'ammontare di Euro 10.000,00 (diecimila/00). La	
	riserva così formata può essere utilizzata solo per	
	imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.	
	Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se	

	viene diminuita per qualsiasi ragione.	
	Allorché la somma del capitale e della riserva di cui al	
	precedente comma abbia raggiunto la somma di Euro 10.000,00	
	(diecimila/00), per i successivi esercizi la somma da	
	dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio	
	regolarmente approvato è pari al 5% (cinque per cento) di	
	detti utili, conformemente a quanto previsto dall'art. 2430	
	c.c..	
	Titolo VIII	
	Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione -	
	Scissione - Cessione di azienda	
	Art. 24	
	24.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea	
	determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più	
	liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve	
	svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli	
	stessi.	
	In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio	
	della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente	
	rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non	
	distribuiti nei limiti di cui all'art. 23.2, è devoluto ad	
	altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da	
	almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto	

	dall'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	24.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e	
	cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare	
	l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del	
	patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei	
	soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi	
	di amministrazione notificano, con atto scritto di data	
	certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,	
	l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti,	
	allegando la documentazione necessaria alla valutazione di	
	conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la	
	denominazione dei beneficiari della devoluzione del	
	patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda,	
	inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato	
	dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società,	
	attestante il valore effettivo del patrimonio della Società,	
	deve essere effettuata in modo da preservare il	
	perseguimento delle attività e delle finalità da parte del	
	cessionario.	
	L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione	
	del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si	
	intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione	
	della notificazione.	
	Titolo IX	
	Norme Finali - Rinvio	

25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.


 Mark Greathart
 Vice President

Missy,

34 di 34